



**COMUNE DI GAVI**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

N. 36/2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GAVI ALLA DATA DEL 31.12.2021, EX ART. 20 D.LGS 175/2016.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette e minuti trenta** nella Sala delle adunanze consiliari.

Nelle forme legali sono stati oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
MASSA Carlo	Sindaco	SI'	
GRIFFO' Gianluca	Consigliere Comunale		SI'
ALFONSO Valerio Eugenio	Consigliere Comunale	SI'	
GASTALDO Alberto	Consigliere Comunale	SI'	
COMPARETI Mario	Consigliere Comunale	SI'	
PERSEGONA Davide	Consigliere Comunale	SI'	
REGOLI Francesca	Consigliere Comunale	SI'	
DAMERI Monica	Consigliere Comunale	SI'	
SEMINO Rita	Consigliere Comunale	SI'	
ALBANO Nicoletta Rachele Maria	Consigliere Comunale		SI'
GUALCO Enrico	Consigliere Comunale		SI'
PESTARINO Alessandro	Consigliere Comunale		SI'
RABBIA Stefano	Consigliere Comunale	SI'	
		<b>9</b>	<b>4</b>

E' presente l'Assessore esterno al Consiglio che partecipa alla seduta senza diritto di voto, Signora POGGI Carla Rosa.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. Stefano Valerii.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor MASSA Carlo – Sindaco – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GAVI ALLA DATA DEL 31.12.2021, EX ART. 20 D.LGS 175/2016.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto

- L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;
- I presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:
  - o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
  - o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
  - o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;
- Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Rilevato che:

- il Comune di Gavi, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.09.2017, il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 31.12.2018, il Piano di razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.12.2019, il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 23.12.2020 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.12.2021;

Considerato che:

- Il Comune di Gavi, al 31 dicembre 2021, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:
  - o GAL Giarolo Leader S.r.l., società a capitale misto, partecipata per il 6,27% delle azioni
  - o Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - S.R.T. S.p.a., società a capitale interamente pubblico, in house, partecipata per il 2,15% delle azioni
  - o Econet S.r.l. società a capitale interamente pubblico, in house, partecipata per l'1,19% delle azioni
  - o Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l.-ALEXALA S.c.a.r.l. società a capitale interamente pubblico, partecipata per lo 0,4132% delle azioni;

Tenuto conto che:

- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- Con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: *“il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”*
- Il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie e, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio.
- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche;
- in data 08 novembre 2022, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021;

Rilevata:

- La relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate dal Comune di Gavi, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

Richiamata:

- la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Gavi, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

Recepito:

- Il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Gavi, allegato C alla presente deliberazione, funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere e predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda dell'8 novembre 2022.

**Considerato che** a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato C della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, e che pertanto non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

**Udito** l'intervento del Sindaco che illustra i contenuti della Revisione periodica delle partecipazioni societarie;

Con voti resi per appello nominale con espressione vocale del voto, con il seguente risultato: Presenti n. 9, assenti n. 4 (Griffò Gianluca, Albano Nicoletta, Gualco Enrico e Pestarino Alessandro), astenuti dal voto n. 1 (Rabbia Stefano), voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 0.

### **DELIBERA**

1. di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate dal Comune di Gavi, di cui all'allegato A della presente deliberazione;
2. di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Gavi, di cui all'allegato B della presente deliberazione
3. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Gavi, di cui all'allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda dell'8 novembre 2022.
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, proseguendo negli interventi e nelle azioni di razionalizzazione indicate nel medesimo allegato:
  - a. GAL Giarolo Leader S.r.l.;
  - b. Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - S.R.T. S.p.a.;
  - c. Econet S.r.l.;
  - d. Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l. - ALEXALA S.c.a.r.l.
5. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Gavi.
6. Di dichiarare, con voti FAVOREVOLI n. 9 e CONTRARI n. 0, ASTENUTI n. 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL  
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021  
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE  
del Comune di Gavi  
(c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

## Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate del Comune di Gavi

### Indice

Presentazione .....	3
1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2020 .....	4
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2021.....	5
3. I risultati conseguiti per singola partecipata.....	7
3.1 Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - C.I.T. S.p.a. ....	7
3.2 GAL Giarolo Leader S.r.l. ....	8
3.3 Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - S.R.T. S.p.a.....	11
3.4 Econet S.r.l.....	14
3.5 Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l.....	17
3.1.1 Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. – S.C.A.T. S.c.r.l. ....	21
Appendice .....	22

## Presentazione

---

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione della rendicontazione; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato. Per la redazione della presente relazione si è tenuto anche conto della scheda di rilevazione degli esiti della razionalizzazione periodica 2021 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dall'8 novembre 2022.


Il Comune di Gavi ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2021 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.12.2021.

Nel proseguo si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano.

Con riferimento alle risultanze contabili, si è proceduto ad effettuare un'analisi di bilancio delle società direttamente partecipate su cui non si prevedono interventi di dismissione. In appendice alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato per le realtà aventi ad oggetto attività produttive di beni e servizi.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2020

---



## 2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2021

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Gavi con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.12.2021.

### Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2021	NOTE
1	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - C.I.T. S.p.a.	92000050069	16,194%	Dismissione	Non avendo aderito alla ricapitalizzazione di CIT S.p.a., alla data di adozione del PdRP 2021 il Comune di Gavi non deteneva più partecipazioni nella società
2	GAL Giarolo Leader S.r.l.	01753480068	6,27%	Mantenimento	
3	Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - S.R.T. S.p.a.	02021740069	2,15%	Mantenimento	
4	Econet S.r.l.	02103850067	1,19%	Mantenimento	
5	Alexala S.c.r.l. - Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria	96029620067	0,42%	Fusione/ Aggregazione	

### Partecipazioni indirette detenute attraverso: *Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. – CIT S.p.a.*

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2021	NOTE
1.1	Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. – S.C.A.T. S.c.r.l.	02265840062	9,452%	Dismissione	Non avendo aderito alla ricapitalizzazione di CIT S.p.a., società tramite, alla data di adozione del PdRP 2021 il Comune di Gavi non deteneva più la partecipazione

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2021	NOTE
					indiretta nella società S.C.A.T. S.c.r.l.

Rispetto all'articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che precede, si evidenzia che, al 31 dicembre 2021:

- non avendo aderito alla ricapitalizzazione di CIT S.p.a. definita nell'ambito dell'assemblea straordinaria del 07.05.2021, il Comune di Gavi non detiene più la partecipazione nel Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - C.I.T. S.p.a. e, di conseguenza, non sussiste nemmeno la partecipazione indiretta nella Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. – S.C.A.T. S.c.r.l.;
- a seguito dell'acquisizione di nuovi soci per l'aumento di Capitale Sociale, attualmente ancora in corso, risulta variata la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Gavi nella società ALEXALA S.c.r.l. dallo 0,42% allo 0,4132%.

### 3. I risultati conseguiti per singola partecipata

#### 3.1 Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - C.I.T. S.p.a.

Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a., siglabile in C.I.T. S.p.a., è una società a totale capitale pubblico, che era partecipata dal Comune di Gavi per il 16,194% delle quote.

C.I.T. S.p.a. è una società pluriservizi che ha ad oggetto la gestione del trasporto pubblico, in ambito urbano ed extraurbano, di cose e persone sia per conto terzi che per conto proprio ed ogni attività collaterale comunque connessa, ivi inclusi i servizi di noleggio da rimessa, i trasporti scolastici e la gestione dei parcheggi a pagamento. Oltre tali attività l'oggetto sociale ricomprende l'esercizio di attività di pompe e trasporti funebri (tra cui il commercio all'ingrosso ed al minuto di cofani mortuari, articoli funerari e mortuari vari), l'effettuazione di lavori edili, infrastrutturali ed impiantistici in genere inerenti strutture civili, industriali, logistiche e viarie, la realizzazione, gestione ed esercizio di linee auto-ferro-metro-tramviarie o di centri logistici ed intermodali.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021, in linea con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2020, l'Ente ha confermato l'indirizzo di dismissione della partecipazione in C.I.T. S.p.a. Nel merito si evidenzia infatti che, durante la fase di monitoraggio del piano di ristrutturazione e risanamento della società, sono emerse criticità ed incongruenze che hanno comportato l'aggiornamento del Piano stesso; in conseguenza in data 21.10.2020 l'assemblea di C.I.T. S.p.a., con l'astensione del comune di Gavi, ha approvato la "revisione del piano di risanamento e ristrutturazione 2018-2021/2023" nella versione di "sopravvenienza in perdita", con un orizzonte temporale sino al 30 giugno 2021 finalizzato alla ricerca di un socio privato con conversione della partecipata in società mista, prevedendo a sostegno dell'operazione il ripiano delle perdite da parte dei comuni soci, ed un intervento di azzeramento e ricostruzione del capitale sociale, mediante ricapitalizzazione societaria. In relazione a tale operazione si è quindi espresso il Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2020, cui si fa rinvio, che, ravvisando la mancanza del presupposto di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte dalla partecipata, ha definito l'indirizzo di non procedere alla sottoscrizione della ricapitalizzazione della società, con la conseguente perdita della qualità di socio per il Comune.

In tal senso, a seguito della non adesione alla ricapitalizzazione deliberata dall'Assemblea straordinaria della Società del 07.05.2021, il Comune di Gavi è definitivamente uscito dalla compagine societaria di CIT S.p.a.

#### Partecipazione non più detenuta a seguito di recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	92000050069
Denominazione	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - CIT S.p.a.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	sì
Data di conclusione della procedura	07.05.2021
Ottenimento di un introito finanziario	-
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	-

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	-
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	-
Data prevista per l'incasso del saldo	-
Ulteriori informazioni	-

### 3.2 GAL Giarolo Leader S.r.l.

GAL Giarolo Leader S.r.l. è una società a capitale misto pubblico - privato partecipata dal Comune di Gavi che detiene il 6,27% delle quote.

La società GAL Giarolo Leader S.r.l., in funzione di Gruppo di Azione Locale (GAL), ha per oggetto la promozione di interventi a sostegno e sviluppo del territorio e delle attività locali e la gestione dei finanziamenti destinati dalla CEE e dai Ministeri competenti allo sviluppo ed al potenziamento delle attività territoriali agricole, agroindustriali, turistiche e culturali, artigianali, con particolare attenzione alla difesa della qualità e alla possibilità del ripristino della qualità della vita in presenza di danni ecologici. Tutto ciò al fine di incrementare l'occupazione e rendere produttive e competitive quelle attività tradizionali che, a causa della scarsità di mezzi e di informazione, hanno subito un processo di stasi rispetto alle medesime attività in altre aree Europee. La società è uno dei 14 GAL finanziati attraverso la Misura 19 "Sviluppo locale partecipativo - LEADER" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte e gestisce il Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Da Libarna a Coppi: una terra sempre in corsa", approvato in via definitiva dalla Regione Piemonte in data 27.10.2016, che permette di agevolare investimenti sul territorio nei seguenti ambiti:

- turismo sostenibile;
- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali;
- valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha previsto il mantenimento della partecipazione in GAL Giarolo Leader S.r.l. senza particolari azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili della società GAL Giarolo Leader S.r.l. relativi agli ultimi esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

**- Le risultanze di GAL Giarolo Leader S.r.l. -**

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO - GAL Giarolo Leader S.r.l.									
Attivo	2018	2019	2020	2021	Passivo	2018	2019	2020	2021
ATTIVO FISSO	845	603	362	670	MEZZI PROPRI	92.279	112.806	120.550	126.274
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	Capitale sociale	115.500	115.500	115.500	115.500
Immobilizzazioni materiali	845	603	362	670	Riserve	-27.642	-23.221	-2.694	5.052
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	Utile di esercizio	4.421	20.527	7.744	5.722
					PASSIVITA' CONSOLIDATE	1.058	1.702	17.353	33.070
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	115.912	126.918	149.360	173.446					
Magazzino	347	2.967	5.676	7.702					
Liquidità differite	115.036	118.727	74.677	83.954	PASSIVITA' CORRENTI	23.420	13.013	11.819	14.772
Liquidità immediate	529	5.224	69.007	81.790					
CAPITALE INVESTITO (CI)	116.757	127.521	149.722	174.116	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	116.757	127.521	149.722	174.116

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - GAL Giarolo Leader S.r.l.				
	2018	2019	2020	2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-	-
Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	108.366	108.352	108.287	106.698
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	108.366	108.352	108.287	106.698
Costi esterni operativi	88.341	72.571	69.622	69.097
Valore aggiunto	20.025	35.781	38.665	37.601
Costi del personale	46.983	46.658	46.432	47.669
EBITDA	-26.958	-10.877	-7.767	-10.068
Ammortamenti e accantonamenti	295	241	15.573	15.649
EBIT CARATTERISTICO	-27.253	-11.118	-23.340	-25.717
Risultato dell'area accessoria	32.600	29.200	29.200	28.900
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	-	-	1	1
EBIT AZIENDALE	5.347	18.082	5.861	3.184
Risultato dell'area straordinaria	-	-	-	-
EBIT	5.347	18.082	5.861	3.184
Oneri finanziari	240	256	241	-
EBT	5.107	17.826	5.620	3.184
Imposte sul reddito	686	-2.701	-2.124	-2.538
RISULTATO NETTO	4.421	20.527	7.744	5.722

**- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -**

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2021 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in appendice.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
Rapporto di indebitamento	MT/MP	0,13	0,24	0,38
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	210,48	412,60	258,87
Composizione MT	Db/MT	88,43%	40,51%	30,88%
	Dml/MT	11,57%	59,49%	69,12%
Margine di struttura primario	MP-AFN	112.203	120.188	125.604

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	113.905	137.541	158.674
Grado copertura AFN	MP/AFN	187,07	333,01	188,47
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	189,90	380,95	237,83
Grado di ammortamento	FA/Imm Lorde	0,93	0,95	0,93

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
ROA	EBIT/CI	14,18%	3,91%	1,83%
Tasso di rotazione circolante	AC/CI	1,00	1,00	1,00
ROE	Rn/PN	18,20%	6,42%	4,53%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	1,74%	0,83%	0,00%
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	-9,86%	-19,36%	-20,37%
Tasso di incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT	-262,64%	-125,11%	-112,38%
Tasso di incidenza gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	-15,15%	-37,79%	-79,71%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	113.905	137.541	158.674
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	110.938	131.865	150.972
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	9,53	12,16	11,22
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	9,75	12,64	11,74
Capitale circolante operativo	Clients + Magazzino - Fornitori	-1.550	-1.018	-837
Durata media debiti verso fornitori	Deb vs forn/1+%/IVA/costo acquisto beni e servizi*360	7	4	4
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	-8,53%	-5,19%	-5,78%

\*non disponendo di puntuale dettaglio circa l'aliquota media applicata, crediti e debiti commerciali sono stati scorporati di IVA ipotizzata al 22%

#### - Valutazioni sull'andamento di GAL Giarolo Leader S.r.l. -

Il GAL Giarolo Leader presenta sotto il profilo della solidità una situazione caratterizzata da un rapporto di indebitamento contenuto anche se in lieve crescita nel triennio. Sotto il profilo della composizione del debito è utile ricordare che non vi sono debiti bancari, lo stesso è infatti dato dai soli debiti verso fornitori e dai debiti erariali.

I margini di struttura sono entrambi positivi: il patrimonio netto della GAL Giarolo Leader s.r.l. è sufficiente a coprire l'attivo immobilizzato. La società è pertanto adeguatamente capitalizzata. Tale considerazione dipende anche dalla composizione degli impieghi, l'attivo aziendale è infatti quasi esclusivamente a breve termine.

Sotto il profilo reddituale si evidenzia che la società consegue in tutto il quadriennio un risultato economico positivo anche se di modesta entità, i contributi percepiti sono pressoché costanti in tutto il periodo, ed il risultato aziendale è strettamente correlato ai costi esterni operativi.

La società si occupa della gestione attraverso l'attività di programmazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Da Libarna a Coppi: una terra sempre in corsa", la stessa pertanto non registra ricavi netti e le componenti positive sono rappresentate essenzialmente da contributi in conto esercizio che la società percepisce per la sua attività. Pertanto data la natura dell'attività si ritiene giustificabile la negatività dei principali indici di redditività. Per l'analisi dei risultati economici relativi è più indicata l'analisi del ROA, che definisce la redditività in termini globali. Dall'osservazione di quest'ultimo possiamo osservare come l'azienda riesca a produrre complessivamente un risultato positivo anche se lo stesso risulta avere un trend in forte diminuzione nel triennio.

Sotto il profilo della liquidità si osserva che sia il CCN che il margine di tesoreria presentano valori positivi ed in miglioramento nel triennio, a testimonianza del fatto che la società è in grado di far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle proprie attività di breve periodo. Il che è dovuto essenzialmente ad un incremento nominale delle disponibilità liquide. Il capitale circolante operativo permane negativo in tutto il triennio ma la sua evoluzione mostra un netto miglioramento. L'indice di ritorno dell'attivo risulta negativo in quanto lo stesso è influenzato dall'EBITDA il quale non considera il risultato delle gestioni accessoria e straordinaria. Pertanto data la natura dell'attività si ritiene giustificabile la negatività di tale indicatore.

### **3.3 Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - S.R.T. S.p.a.**

Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a., siglabile in S.R.T. S.p.a., è una società a partecipazione totalmente pubblica, in house, partecipata dal Comune di Gavi che detiene il 2,15% delle quote.

La società S.R.T. S.p.a. ha per oggetto servizi di interesse generale, occupandosi della gestione delle attività di recupero, trattamento, e smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 181 e 182 del D.Lgs. n. 152/2006, ed ha la proprietà e la gestione del sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, al servizio dei Comuni e delle Comunità Montane associate, consistente in:

- due discariche per rifiuti non pericolosi in Novi Ligure e Tortona,
- due piattaforme di valorizzazione dei rifiuti e dei residui speciali in Novi Ligure e Tortona,
- due impianti di selezione meccanica RSU indifferenziato nelle discariche di Novi Ligure e Tortona e un impianto di stabilizzazione della frazione organica proveniente dalla selezione meccanica nella discarica di Tortona.

La società si propone altresì tutte le attività funzionalmente connesse con il servizio suddetto quali ad esempio lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti, anche per conto terzi, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi di ogni altro servizio in materia di difesa dell'ambiente e salvaguardia del territorio, la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento il trasporto e la distribuzione di energia e/o calore e la relativa utilizzazione e commercializzazione.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha previsto il mantenimento della partecipazione in S.R.T. S.p.a. senza particolari azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio

dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili della società S.R.T. S.p.a. relativi agli ultimi esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

**- Le risultanze di S.R.T. S.p.a. -**

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO - S.R.T. S.p.a.									
Attivo	2018	2019	2020	2021	Passivo	2018	2019	2020	2021
<b>ATTIVO FISSO</b>	<b>14.815.806</b>	<b>13.820.554</b>	<b>14.152.237</b>	<b>14.315.667</b>	<b>MEZZI PROPRI</b>	<b>10.269.583</b>	<b>10.288.070</b>	<b>10.294.394</b>	<b>11.055.063</b>
Immobilizzazioni immateriali	2.913.190	2.655.285	3.500.322	3.919.635	Capitale sociale	8.498.040	8.498.040	8.498.040	8.498.040
Immobilizzazioni materiali	11.799.719	11.162.434	10.649.080	10.213.197	Riserve	1.522.162	1.771.542	1.790.030	1.796.354
Immobilizzazioni finanziarie	102.897	2.835	2.835	182.835	Utile di esercizio	249.381	18.488	6.324	760.669
					<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE</b>	<b>20.780.579</b>	<b>18.727.748</b>	<b>18.000.106</b>	<b>16.867.723</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE (AC)</b>	<b>22.727.892</b>	<b>22.651.838</b>	<b>20.907.267</b>	<b>19.092.951</b>					
Magazzino	566.641	520.347	543.380	634.707					
Liquidità differite	6.334.079	7.012.465	10.319.515	8.603.269	<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>6.493.536</b>	<b>7.456.574</b>	<b>6.765.004</b>	<b>5.485.832</b>
Liquidità immediate	15.827.172	15.119.026	10.044.372	9.854.975					
<b>CAPITALE INVESTITO (CI)</b>	<b>37.543.698</b>	<b>36.472.392</b>	<b>35.059.504</b>	<b>33.408.618</b>	<b>CAPITALE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>37.543.698</b>	<b>36.472.392</b>	<b>35.059.504</b>	<b>33.408.618</b>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - S.R.T. S.p.a.				
	2018	2019	2020	2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.507.588	17.446.998	18.031.406	17.720.725
Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	78.112	46.381	46.789	57.811
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA</b>	<b>22.585.700</b>	<b>17.493.379</b>	<b>18.078.195</b>	<b>17.778.536</b>
Costi esterni operativi	13.167.348	13.922.857	13.698.890	13.246.658
Valore aggiunto	9.418.352	3.570.522	4.379.305	4.531.878
Costi del personale	2.465.874	2.545.324	2.478.425	2.445.866
<b>EBITDA</b>	<b>6.952.478</b>	<b>1.025.198</b>	<b>1.900.880</b>	<b>2.086.012</b>
Ammortamenti e accantonamenti	5.829.217	2.725.593	2.846.212	2.974.074
<b>EBIT CARATTERISTICO</b>	<b>1.123.261</b>	<b>-1.700.395</b>	<b>-945.332</b>	<b>-888.062</b>
Risultato dell'area accessoria	99.442	90.310	90.290	109.301
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	80.413	93.454	73.709	34.662
<b>EBIT AZIENDALE</b>	<b>1.303.116</b>	<b>-1.516.631</b>	<b>-781.333</b>	<b>-744.099</b>
Risultato dell'area straordinaria	-71.782	1.607.669	826.554	1.535.659
<b>EBIT</b>	<b>1.231.334</b>	<b>91.038</b>	<b>45.221</b>	<b>791.560</b>
Oneri finanziari	75.940	54.423	32.773	10.067
<b>EBT</b>	<b>1.155.394</b>	<b>36.615</b>	<b>12.448</b>	<b>781.493</b>
Imposte sul reddito	906.013	18.127	6.124	20.824
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>249.381</b>	<b>18.488</b>	<b>6.324</b>	<b>760.669</b>

**- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -**

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2021 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in appendice.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
Rapporto di indebitamento	MT/MP	2,55	2,41	2,02
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	1,64	1,48	1,33
Composizione MT	Db/MT	28,48%	27,32%	24,54%
	Dm/MT	71,52%	72,68%	75,46%
Margine di struttura primario	MP-AFN	-3.532.484	-3.857.843	-3.260.604
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	15.195.264	14.142.263	13.607.119
Grado copertura AFN	MP/AFN	0,74	0,73	0,77
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	2,10	2,00	1,95
Grado di ammortamento	FA/Imm Lorde	0,63	0,74	0,74

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
ROA	EBIT/CI	0,25%	0,13%	2,37%
ROS	EBIT/Ricavi netti	0,52%	0,25%	4,47%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	0,48	0,51	0,53
Tasso di rotazione circolante	AC/CI	0,62	0,60	0,57
Tasso di rotazione AFN	AFN/CI	0,38	0,40	0,43
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	0,23	-0,08	-2,40
ROE	Rn/PN	0,18%	0,06%	6,88%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	0,21%	0,13%	0,05%
Rapporto di indebitamento finanziario	MT esplicitamente onerosi/MP	0,24	0,12	0,00
Costo dell'indebitamento finanziario	OF/MT esplicitamente onerosi	2,21%	2,64%	-
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	-13,33%	-8,19%	-8,03%
Tasso di incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT	-10,81%	-17,35%	-16,21%
Tasso di incidenza dell'area straordinaria	Ris.straord./EBIT normalizzato	-106,00%	-105,79%	-206,38%
Tasso di incidenza gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	49,51%	49,20%	2,66%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	15.195.264	14.142.263	13.607.119
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	14.674.917	13.598.883	12.972.412
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	2,97	3,01	3,36
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	3,04	3,09	3,48
Capitale circolante operativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	3.005.529	6.229.359	4.972.731

INDICATORE	PROFILO DI LIQUIDITA'			
	FORMULA	2019	2020	2021
Durata media crediti vs clienti	$((\text{Crediti vs clienti}/1+\%IVA)/\text{Ricavi di vendita}) * 360$	112	157	137
Durata media debiti verso fornitori	$\text{Deb vs forn}/1+\%IVA/\text{costo acquisto beni e servizi}*360$	119	115	121
Durata media magazzino materie prime	$\text{Rim.MP}/(\text{Consumi}/360)$	226	363	366
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	2,81%	5,42%	6,24%

\*non disponendo di puntuale dettaglio circa l'aliquota media applicata, crediti e debiti commerciali sono stati scorporati di IVA ipotizzata al 22%

#### - Valutazioni sull'andamento di S.R.T. S.p.a. -

La SRT S.p.a. - società pubblica per il recupero e il trattamento dei rifiuti - presenta una struttura patrimoniale equilibrata, il rapporto di indebitamento è in discesa anche grazie all'estinzione del debito bancario con Unicredit. L'indebitamento della S.R.T. S.p.a. è composto per la maggior parte da debiti verso fornitori. Sulla struttura patrimoniale incidono gli accantonamenti per rischi e oneri, caratteristici delle aziende che svolgono le medesime attività di smaltimento rifiuti, infatti la S.R.T. S.p.A. ha provveduto a stanziare a fondo gli accantonamenti per gli oneri futuri relativi sia alla gestione post esercizio che al recupero ambientale delle aree adibite a discarica.

Il margine di struttura primario rimane negativo anche nell'ultimo esercizio tuttavia si osserva un trend in miglioramento. La situazione patrimoniale si dimostra solida anche dall'osservazione del margine di struttura secondario che restituisce risultati ampiamente positivi in tutto il triennio a testimonianza del fatto che la società dispone di un capitale permanente adeguato a far fronte agli investimenti durevoli.

A livello reddituale, la società ha conseguito nell'esercizio 2021 un ottimo risultato in termini assoluti. Tale consistenza dell'utile è dovuta essenzialmente alla gestione straordinaria aziendale, quest'ultima è stata fortemente influenzata nell'anno 2021, dalla sopravvenienza attiva dovuta alla riduzione del fondo oneri di chiusura e post chiusura.

In termini relativi possiamo osservare che la redditività complessiva presenta valori modesti ma con trend in miglioramento, mentre a livello caratteristico il ROI esprime un risultato negativo e questo è dovuto essenzialmente alla gestione straordinaria ed alla gestione degli accantonamenti di cui sopra. Per quanto attiene al profilo di liquidità si osserva una situazione di equilibrio finanziario con entrambi i margini di liquidità positivi; ciò significa che le sole liquidità differite ed immediate, senza l'intervento delle disponibilità, sono in grado di far fronte agli impegni di breve termine. Si segnala che nonostante il ciclo finanziario aziendale permanga negativo, la situazione è in miglioramento a seguito della riduzione dei tempi di incasso rispetto all'esercizio 2020 e all'aumento dei tempi medi di pagamento a fornitori.

#### 3.4 Econet S.r.l.

Econet S.r.l. è una società a capitale totalmente pubblico, in house, partecipata dal Comune di Gavi che detiene 1,19% delle quote.

La società Econet S.r.l. opera nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti e dell'igiene ambientale ed è titolare di affidamento in house providing del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

e assimilati e riscossione della tariffa relativa al servizio integrato nei Comuni facenti parte dell'Area Omogenea n.1 del Bacino territoriale Acquese ed Ovadese, a seguito di contratto, sottoscritto in data 30/06/2016, tra la società ed il Consorzio di Bacino di Novi Ligure (CSR), avente scadenza il 09/06/2036.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha previsto il mantenimento della partecipazione in Econet S.r.l. senza particolari azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili della Società Econet S.r.l. relativi agli ultimi esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

**- Le risultanze di Econet S.r.l. -**

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO - Econet S.r.l.									
Attivo	2018	2019	2020	2021	Passivo	2018	2019	2020	2021
ATTIVO FISSO	5.682.029	5.909.524	5.467.860	5.507.131	MEZZI PROPRI	2.734.031	2.713.182	2.792.111	2.808.190
Immobilizzazioni immateriali	825.904	743.609	628.764	441.796	Capitale sociale	120.000	120.000	120.000	120.000
Immobilizzazioni materiali	4.856.125	5.165.915	4.839.096	4.986.322	Riserve	2.567.801	2.574.113	2.593.177	2.672.114
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	79.013	Utile di esercizio	46.230	19.069	78.934	16.076
					PASSIVITA' CONSOLIDATE	7.197.416	6.906.020	6.732.999	6.407.984
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	6.532.588	8.735.594	12.915.163	13.099.740					
Magazzino	589.104	475.131	500.530	159.915					
Liquidità differite	4.049.190	7.530.637	10.502.799	11.935.831	PASSIVITA' CORRENTI	2.283.170	5.025.916	8.857.913	9.390.697
Liquidità immediate	1.894.294	729.826	1.911.834	1.003.994					
CAPITALE INVESTITO (CI)	12.214.617	14.645.118	18.383.023	18.606.871	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	12.214.617	14.645.118	18.383.023	18.606.871

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - Econet S.r.l.				
	2018	2019	2020	2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.372.274	11.720.509	12.434.272	12.698.222
Variazione delle rimanenze	155.212	0	0	0
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	1.507.476	246.593	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	287.909	108.460	135.591	378.143
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	8.322.871	12.075.562	12.569.863	13.076.365
Costi esterni operativi	2.624.438	4.947.479	5.159.470	5.909.336
Valore aggiunto	5.698.433	7.128.083	7.410.393	7.167.029
Costi del personale	4.797.293	5.466.955	5.254.063	5.454.062
EBITDA	901.140	1.661.128	2.156.330	1.712.967
Ammortamenti e accantonamenti	632.233	1.361.104	1.804.352	1.395.771
EBIT CARATTERISTICO	268.907	300.024	351.978	317.196
Risultato dell'area accessoria	-40.291	0	-29.829	0
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	72	162	34	2.983
EBIT AZIENDALE	228.688	300.186	322.183	320.179

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - Econet S.r.l.				
	2018	2019	2020	2021
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT	228.688	300.186	322.183	320.179
Oneri finanziari	121.976	220.174	211.490	220.629
EBT	106.712	80.012	110.693	99.550
Imposte sul reddito	60.482	60.943	31.759	83.474
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>46.230</b>	<b>19.069</b>	<b>78.934</b>	<b>16.076</b>

**- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -**

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2021 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in appendice.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
Rapporto di indebitamento	MT/MP	4,40	5,58	5,63
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	1,48	2,36	2,38
Composizione MT	Db/MT	42,12%	56,81%	59,44%
	Dml/MT	57,88%	43,19%	40,56%
Margine di struttura primario	MP-AFN	-3.196.342	-2.675.749	-2.698.941
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	3.709.678	4.057.250	3.709.043
Grado copertura AFN	MP/AFN	0,46	0,51	0,51
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	1,63	1,74	1,67
Grado di ammortamento	FA/Imm Lorde	0,52	0,57	0,60

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
ROA	EBIT/CI	2,05%	1,75%	1,72%
ROS	EBIT/Ricavi netti	2,56%	2,59%	2,52%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	0,80	0,68	0,68
Tasso di rotazione circolante	AC/CI	0,60	0,70	0,70
Tasso di rotazione AFN	AFN/CI	0,40	0,30	0,30
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	0,01	0,03	-0,01
ROE	Rn/PN	0,70%	2,83%	0,57%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	1,85%	1,36%	1,40%
Rapporto di indebitamento finanziario	MT esplicitamente onerosi/MP	2,83	3,52	3,62
Costo dell'indebitamento finanziario	OF/MT esplicitamente onerosi	2,87%	2,15%	2,17%
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	2,89%	2,79%	2,45%
Tasso di incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT	0,05%	-8,47%	0,94%
Tasso di incidenza gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	76,17%	28,69%	83,85%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	3.709.678	4.057.250	3.709.043
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	3.234.547	3.556.720	3.549.128
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	1,64	1,40	1,38
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	1,74	1,46	1,39
Capitale circolante operativo	Clients + Magazzino - Fornitori	3.995.355	6.691.932	7.916.322
Durata media crediti vs clienti	$((\text{Crediti vs clienti}/(1+\%IVA))/\text{Ricavi di vendita}) * 360$	162	244	268
Durata media debiti verso fornitori	$((\text{Deb vs forn}/(1+\%IVA))/\text{costo acquisto beni e servizi})*360$	163	225	196
Durata media magazzino materie prime	$\text{Rim.MP}/(\text{Consumi}/360)$	86,01	150,10	59,08
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	11,34%	11,73%	9,21%

\*non disponendo di puntuale dettaglio circa l'aliquota media applicata, crediti e debiti commerciali sono stati scorporati di IVA ipotizzata al 22%

#### - Valutazioni sull'andamento di Econet S.r.l. -

La Società presenta un elevato livello di indebitamento con un trend in crescita, il debito è inoltre composto prevalentemente da fonti a breve periodo.

Tuttavia, si sottolinea una struttura delle attività equilibrata con le fonti: gli impieghi aziendali sono infatti prevalentemente a breve termine. Nonostante un margine di struttura primario negativo, la società dispone di un capitale permanente adeguato a far fronte agli investimenti durevoli come dimostra la positività del margine di struttura secondario.

Sotto il profilo reddituale si evidenzia che la società chiude in utile nel triennio oggetto di analisi ed è pertanto in grado di generare, attraverso l'espletamento dell'attività caratteristica, un margine operativo netto tale da coprire sia i costi ordinari sia quelli straordinari. Una delle componenti che incide maggiormente sul risultato aziendale è l'importo degli oneri finanziari. Dall'analisi dei principali indici di redditività possiamo osservare sia a livello caratteristico che a livello operativo un trend in leggera diminuzione, anche la redditività del capitale investito presenta una leggera flessione nel triennio, tuttavia tale decremento non è tale da assumere valori critici.

Sotto il profilo della liquidità si osserva come la società ECONET S.r.l. sia in grado di far fronte alle proprie passività di breve attraverso l'utilizzo delle sole attività correnti; anche il capitale circolante operativo restituisce un valore ampiamente positivo. Si segnala tuttavia un leggero peggioramento nella durata del ciclo finanziario: i giorni di incasso medio dei crediti verso clienti sono in aumento mentre quelli relativi al pagamento dei fornitori sono in diminuzione. A tal fine si precisa che la società nel 2021 ha iniziato un'importante attività di recupero crediti che continuerà anche nel 2022.

#### 3.5 Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l.

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica S.c.a.r.l., siglabile in ALEXALA S.c.a.r.l., è una società a capitale misto, partecipata dal comune di Gavi per una quota dello 0,4132% (0,42% al 31.12.2020)

La società si occupa dell'organizzazione nell'ambito turistico della provincia di Alessandria dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente aveva definito l'indirizzo di fusione/aggregazione di ALEXALA S.c.a.r.l. con altra ATL territoriale. In merito si conferma come ALEXALA S.c.a.r.l. abbia intrapreso una serie di incontri e contatti con l'ATL Langhe Monferrato Roero, dai quali è emersa massima disponibilità a collaborare, senza però che vi siano attualmente i presupposti per una fusione.

Nonostante ciò, risultano in fase di realizzazione iniziative ed azioni con Enti locali e enti privati volte al raggiungimento degli obiettivi richiesti, nonché processi di acquisizione di nuovi soci. In tal senso, nel corso del 2022, è stato approvato il protocollo di intesa per il coordinamento e la razionalizzazione delle linee di intervento in materia di beni e attività culturali e turistiche sul territorio della provincia di Alessandria per il Triennio 2021 – 2023 e si è attivato un tavolo con i Comuni centrozona in cui è emersa la volontà comune di intraprendere un percorso condiviso per l'istituzione e la ripartizione dell'imposta di soggiorno.

L'Amministrazione si riserva di monitorare l'evoluzione delle suddette iniziative, verificando, di concerto con gli altri soci, l'eventuale necessità di ulteriori azioni di razionalizzazione, dandone conto nella prossima relazione ex art. 20, co. 4 del D.lgs. 175/2016.

#### Stato di attuazione della procedura di fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	96029620067
Denominazione	Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l. - Alexala S.c.a.r.l.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di fusione non avviata
Motivazioni del mancato avvio della procedura	Sono in corso procedure volte all'individuazione del percorso ottimale
Stato di avanzamento della procedura	-
Ulteriori informazioni	in corso valutazioni circa i possibili profili di collaborazione con l'ATL Langhe Monferrato Roero, la realizzazione di iniziative ed azioni con Enti locali e privati volte al raggiungimento degli obiettivi societari, nonché processi di acquisizione di nuovi soci

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili della Società ALEXALA S.c.a.r.l. relativi agli ultimi esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

**- Le risultanze di ALEXALA S.c.a.r.l. -**

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO - ALEXALA S.c.a.r.l.									
Attivo	2018	2019	2020	2021	Passivo	2018	2019	2020	2021
ATTIVO FISSO	607,00	2.825,00	4.500,00	15.896,00	MEZZI PROPRI	199.123	214.779	228.358	236.747
Immobilizzazioni immateriali	109,00	2.327,00	1.753,00	3.579,00	Capitale sociale	40.880	42.750	42.750	44.212
Immobilizzazioni materiali	-	-	2.185,00	11.755,00	Riserve	155.371	158.183	169.315	187.942
Immobilizzazioni finanziarie	498,00	498,00	562,00	562,00	Utile di esercizio	2.952	13.845	16.293	4.593
					PASSIVITA' CONSOLIDATE	158.981	162.371	172.366	160.227
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	797.804,00	771.881,00	706.258,00	753.594,00					
Magazzino	199,00	0,00	5.683,00	7.618,00					
Liquidità differite	643.536,00	495.291,00	643.487,00	567.253,00	PASSIVITA' CORRENTI	440.307	397.556	310.034	372.516
Liquidità immediate	154.069,00	276.590,00	57.088,00	178.723,00					
CAPITALE INVESTITO (CI)	798.411,00	774.706,00	710.758,00	769.490,00	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	798.411,00	774.706,00	710.758,00	769.490,00

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - ALEXALA S.c.a.r.l.				
	2018	2019	2020	2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	370.744	668.997	669.873	771.349
Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	22.983	14.351	22.379	5.678
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	393.727	683.348	692.252	777.027
Costi esterni operativi	161.554	408.987	376.061	478.171
Valore aggiunto	232.173	274.361	316.191	298.856
Costi del personale	194.850	248.822	277.777	278.371
EBITDA	37.323	25.539	38.414	20.485
Ammortamenti e accantonamenti	21.567	574	12.832	5.723
EBIT CARATTERISTICO	15.756	24.965	25.582	14.762
Risultato dell'area accessoria	-	-	384	-
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	4	5	26	10
EBIT AZIENDALE	15.760	24.970	25.992	14.772
Risultato dell'area straordinaria	-	-	-	-
EBIT	15.760	24.970	25.992	14.772
Oneri finanziari	5.793	3.754	2.733	2.042
EBT	9.967	21.216	23.259	12.730
Imposte sul reddito	7.015	7.371	6.966	8.137
RISULTATO NETTO	2.952	13.845	16.293	4.593

**- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -**

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2021 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in appendice.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
Rapporto di indebitamento	MT/MP	2,61	2,11	2,25
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	273,23	156,95	47,41
Composizione MT	Db/MT	71,00%	64,27%	69,92%
	Dml/MT	29,00%	35,73%	30,08%
Margine di struttura primario	MP-AFN	211.954	223.858	220.851

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	374.325	396.224	381.078
Grado copertura AFN	MP/AFN	76,03	50,75	14,89
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	133,50	89,05	24,97

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
ROA	EBIT/CI	3,22%	3,66%	1,92%
ROS	EBIT/Ricavi netti	3,73%	3,88%	1,92%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	0,86	0,94	1,00
Tasso di rotazione circolante	AC/CI	1,00	0,99	0,98
Tasso di rotazione AFN	AFN/CI	0,00	0,01	0,02
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	0,03	1,17	-0,11
ROE	Rn/PN	6,45%	7,13%	1,94%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	0,67%	0,57%	0,38%
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	11,62%	11,20%	6,24%
Tasso di incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT	0,02%	1,60%	0,07%
Tasso di incidenza gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	34,74%	29,95%	63,92%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	374.325	396.224	381.078
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	374.325	390.541	373.460
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	1,94	2,26	2,00
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	1,94	2,28	2,02
Capitale circolante operativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	0	0	567.253
Durata media crediti vs clienti	((Crediti vs clienti/1+%IVA)/Ricavi di vendita) * 360	0	0	217
Durata media debiti verso fornitori	Deb vs forn/1+%IVA/costo acquisto beni e servizi*360	0	0	0
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	3,30%	5,40%	2,66%

\*non disponendo di puntuale dettaglio circa l'aliquota media applicata, crediti e debiti commerciali sono stati scorporati di IVA ipotizzata al 22%

#### - Valutazioni sull'andamento di ALEXALA S.c.a.r.l. -

Sotto il profilo della solidità la società consortile ALEXALA S.c.a.r.l. denota un rapporto di indebitamento leggermente in crescita rispetto all'esercizio 2020. Il margine di struttura primario è largamente positivo a testimonianza del fatto che ALEXALA S.c.a.r.l. è in grado di coprire le proprie attività fisse con l'impiego del solo capitale proprio: tale risultato è influenzato anche dalla struttura degli impieghi che sono prevalentemente a breve termine.

A livello reddituale la società presenta nell'ultimo esercizio ricavi in forte crescita, nonostante ciò la marginalità aziendale ha subito un rallentamento. I costi operativi hanno infatti influenzato pesantemente il risultato complessivo, che risulta inferiore a quello dei due esercizi precedenti. Anche dal punto di vista relativo gli indici mostrano una flessione dei risultati reddituali.

In termini di liquidità, il CCN finanziario evidenzia la capacità della società di far fronte agli impegni di breve periodo con il proprio attivo corrente. I margini di liquidità sono in tal senso ampiamente positivi, anche se in leggera diminuzione rispetto all'esercizio 2020.

### **3.1.1 Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. – S.C.A.T. S.c.r.l.**

La società S.C.A.T. S.c.r.l., al 31.12.2020 partecipata indirettamente dal comune di Gavi tramite C.I.T. S.p.a. che detiene il 9,452% delle quote, si occupa dell'espletamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale; pur operando nell'ambito dei servizi di TPL come la società tramite svolge attività specifiche che risultano funzionali all'erogazione del servizio a livello di gruppo.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente aveva previsto il mantenimento della partecipazione in S.C.A.T. S.c.r.l. nelle more del percorso di dismissione delle quote detenute nella società controllante, C.I.T. S.p.a.

In tal senso si evidenzia che, a seguito della non adesione alla ricapitalizzazione deliberata dall'Assemblea straordinaria di C.I.T. S.p.a. del 07.05.2021 ed alla conseguente perdita della qualifica di socio della stessa, è venuto meno anche il rapporto partecipativo indiretto con la Società Consortile Alessandrina Trasporti a.r.l.

#### **Partecipazione non più detenuta a seguito di recesso dalla società**

<b>DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA</b>	
Codice Fiscale	02265840062
Denominazione	Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. - SCAT S.c.r.l.

<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>Indicazioni per la compilazione</b>
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	no
Data di conclusione della procedura	07.05.2021
Ottenimento di un introito finanziario	no
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	-
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	-
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	-
Data prevista per l'incasso del saldo	-
Ulteriori informazioni	-

Appendice

## IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

**Premessa**

*Il modello di valutazione impiegato per le società aventi ad oggetto "attività produttive di beni e servizi" si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.*

*Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio*

*Nel prospetto che segue sono presentati i due schemi di riclassificazione adottati, con una sintetica descrizione delle voci che li compongono.*

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO	
Attivo	Passivo
<b>ATTIVO FISSO</b>	<b>MEZZI PROPRI</b>
Immobilizzazioni immateriali	Capitale sociale
Immobilizzazioni materiali	Riserve
Immobilizzazioni finanziarie	Utile di esercizio
	<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE (AC)</b>	
Magazzino	
Liquidità differite	<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>
Liquidità immediate	
<b>CAPITALE INVESTITO (CI)</b>	<b>CAPITALE DI FINANZIAMENTO</b>

Il capitale investito rappresenta il totale dell'attivo della società e si suddivide in attivo fisso e attivo circolante a seconda delle tempistiche di ritorno dell'impiego in forma liquida. Si ritiene circolante se il ciclo di ritorno dell'impiego si presume si completi nel corso di un esercizio.

Il capitale di finanziamento rappresenta il totale delle fonti di finanziamento con cui vengono effettuate le coperture degli impieghi. La fonte più virtuosa è data dai mezzi propri, i quali non hanno

un esplicito costo del finanziamento, se non il rendimento atteso dei soci. I mezzi di terzi si suddividono in passività a medio lungo e passività correnti, a seconda che il ciclo di esigibilità si concluda entro o oltre l'esercizio. I mezzi propri e le passività consolidate, avendo un ciclo di esigibilità più lento, comportano una minore esposizione di liquidità nel breve termine.

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Variazione delle rimanenze	
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA</b>	
Costi esterni operativi	
Valore aggiunto	
Costi del personale	
<b>EBITDA</b>	
Ammortamenti e accantonamenti	
<b>EBIT CARATTERISTICO</b>	
Risultato dell'area accessoria	
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	
<b>EBIT AZIENDALE</b>	
Risultato dell'area straordinaria	
<b>EBIT</b>	
Oneri finanziari	
<b>EBT</b>	
Imposte sul reddito	
<b>RISULTATO NETTO</b>	

Il Valore Aggiunto, misura l'incremento di valore generato dalla produzione, decurtati i costi esterni sostenuti per l'acquisizione di materie prime e servizi.

Il Margine Operativo Lordo (MOL), o EBITDA, misura il reddito che residua una volta sottratti dai ricavi l'insieme dei costi operativi che abbiano generato un'uscita di cassa o banca e siano strettamente connessi alla gestione caratteristica.

Il Margine Operativo Netto Caratteristico o EBIT caratteristico, misura il reddito al netto dei soli costi direttamente imputabili alla gestione operativa caratteristica compresi però i costi operativi di competenza della gestione caratteristica anche se non monetari, quali ad esempio gli ammortamenti tecnici.

Il Margine Operativo Aziendale o EBIT Aziendale, misura il reddito al netto dei costi imputabili alla gestione caratteristica e di quella accessoria e finanziaria.

Il Margine Operativo Corrente o EBIT misura il reddito operativo al netto della gestione straordinaria.

Il risultato prima delle imposte o EBT misura il risultato di esercizio al netto del costo dell'indebitamento, prima della sola componente fiscale.

I diversi margini e valori aggregati ottenuti dal riclassificato vanno a definire le diverse dimensioni e profili dell'azienda e sono tra di loro correlati. Si enucleano di seguito le principali correlazioni funzionali alla comprensione dello stato di salute e della generale condizione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto sottoposto ad analisi.

**1a correlazione - Fonti di capitale → Capitale investito:** *la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione.*

**2a correlazione - Capitale investito → Margine operativo netto:** *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment).*

**3a correlazione – Margine operativo netto → Costo delle fonti di capitale:** *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.*

**4a correlazione –Costo delle fonti di capitale → Fonti di capitale:** *la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.*

Di seguito si presenta, infine, la disamina dei diversi profili indagati e dei singoli indicatori, con specifica descrizione del metodo di calcolo ed interpretazione di ognuno.

### PROFILO DI SOLIDITA'

Indica la capacità di un'azienda di perdurare nel tempo in modo autonomo, facendo fronte con successo a eventi interni ed esterni particolarmente significativi.

PROFILO DI SOLIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Rapporto di indebitamento	MT/MP	Esprime la dipendenza finanziaria da terze economie e il livello di rischio finanziario dell'azienda. Occorre tenere in considerazione il trend temporale, lo stadio di vita dell'azienda (in crescita, in ridimensionamento, ecc.) la qualità dell'indebitamento, il segno e l'ampiezza dell'effetto di leva finanziaria, la congruità fonti/impieghi. Secondo la prassi, valori superiori a 3 sono associati a un profilo di rischio medio/alto.
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	Esprime la composizione dell'attivo. Più è elevato l'indicatore più elastica e snella è la struttura patrimoniale.
Composizione MT	Db/MT	Definiscono la composizione dell'indebitamento, sia in termini di tempistiche dell'esigibilità, sia per la natura dell'interlocutore.
	Dm/MT	
Margine di struttura primario	MP-AFN	Esprimono la capacità di coprire l'intero ammontare delle immobilizzazioni solamente con il ricorso ai mezzi propri (Margine di Struttura primario) o con i mezzi propri sommati al passivo consolidato (Margine di Struttura secondario) che rappresentano le fonti di finanziamento durevoli a disposizione dell'azienda.
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	
Grado copertura AFN	MP/AFN	Segnala le modalità attraverso le quali l'azienda finanzia gli investimenti durevoli.
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	>1 Capitalizzazione sufficiente a coprire l'AFN e a supportare scelte di espansione o contingenti situazioni negative =1 capitalizzazione soddisfacente < capitalizzazione insoddisfacente

### PROFILO DI REDDITIVITA'

Rappresenta la stabilizzata attitudine a remunerare in modo congruo tutti i fattori della produzione, compreso il capitale di rischio apportato dai soggetti proprietari dell'azienda. Indica la capacità di produrre redditi positivi e soddisfacenti in un arco temporale di medio lungo periodo.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
ROA	EBIT/CI	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale.
ROS	EBIT/Ricavi netti	Fornisce una misura (%) della capacità di generare margini dell'impresa attraverso l'attività caratteristica e con l'ausilio delle altre fonti di ricavo della gestione patrimoniale. Riflette il livello di efficienza dei processi produttivi, la capacità commerciale dell'impresa, il mix di prodotti venduti, l'ammontare dei proventi accessori-patrimoniali netti e dei proventi finanziari netti
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	Esprime una misura di quante volte l'attivo netto è stato idealmente rinnovato nel corso dell'anno attraverso le vendite (velocità di disinvestimento delle risorse aziendali). Esprime, inoltre, l'ammontare di fatturato generato per ogni euro di capitale investito nell'attivo netto dell'impresa.
ROE	Rn/PN	Indica il tasso medio di rendimento del capitale di pieno rischio apportato dai soggetti titolari del rischio d'impresa. Fornisce una prima indicazione del tasso di sviluppo interno dell'impresa ossia del livello di crescita degli investimenti realizzabili dall'impresa senza aumentare il rapporto d'indebitamento.
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	Misura il costo medio che sostiene l'impresa per finanziarsi tramite il ricorso ai mezzi di terzi, a prescindere dalla loro natura commerciale o finanziaria. ≠ COSTO MEDIO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO Risente di consuetudini del settore, forza contrattuale vs fornitori e vs banche, andamento tassi ufficiali di interesse, strategie di finanziamento. Non esiste valore ottimale, ma il punto di riferimento è il ROA.
Rapporto di indebitamento finanziario	MT esplicitamente onerosi/MP	Esprime la dipendenza finanziaria e l'esposizione debitoria nei confronti di terzi tenendo in considerazione solo l'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Risulta componente moltiplicativa della cosiddetta leva finanziaria, ovvero lo sfruttamento del differenziale tra redditività operativa e costo dell'indebitamento necessario per finanziarla.
Costo dell'indebitamento finanziario	OF/MT esplicitamente onerosi	Esprime il costo dell'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Viene confrontato con il rendimento del capitale investito operativo, al fine di valutare la convenienza nello sfruttamento della leva finanziaria.
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale e anche dell'incidenza della componente straordinaria, accessoria e finanziaria.
Tasso di incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT	Indica quanto incidono la componente finanziaria ed accessoria sul risultato netto

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Tasso di incidenza dell'area straordinaria	Ris.straord./EBIT normalizzato	Indica quanto incide la componente straordinaria sul risultato netto.
Tasso di incidenza gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	Fornisce una misura dell'assorbimento di risorse generato dallo Stato sul reddito globale lordo dell'impresa. La quota parte del RGL che si tramuta in RN è quindi pari a (1-t). Può essere influenzato da agevolazioni fiscali legate al settore e/o struttura costi/ricavi dell'impresa.

### PROFILO DI LIQUIDITA'

Indica la capacità di attivare nel tempo fonti di finanziamento idonee a coprire i fabbisogni finanziari generati dalle operazioni di gestione. L'equilibrio finanziario è rispettato nel momento in cui l'impresa può disporre di disponibilità finanziarie tali da far fronte ai propri impieghi economicamente e tempestivamente.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento a breve termine con gli impieghi liquidabili nel breve termine. Se CCN>0, generalmente è segnale di una buona solvibilità a breve dell'azienda, ma se il trend è in rapida crescita, occorre porre attenzione alle ripercussioni economiche e finanziarie. Occorre inoltre esaminare la relazione con il margine di struttura primario e la composizione dell'Attivo corrente.
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento esigibili nel breve termine solamente con l'ausilio delle fonti più liquide dell'Attivo corrente: - se negativo e di importo elevato, è un forte segnale di rischio finanziario; - se positivo, è rivelatore di risorse finanziarie immediatamente o prontamente disponibili.
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	Se l'indice di disponibilità >1, nella prassi sono accettabili valori dell'indice di liquidità primaria prossimi a 0,7-0,8.
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	Se <1, segnala una situazione squilibrata: l'impresa si è avvalsa di passività a breve per finanziare l'attivo immobilizzato. Verificare se inferiore alla media del settore (es. commercio al dettaglio 89,8%, costruzione edifici 108%, hotel 86%, manifattura 93,7%, servizi alle persone 69,8%). Si tratta di un indicatore che fa parte del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia la capacità delle attività liquidabili nel bt di coprire passività correnti.
Capitale circolante operativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	Da misura dell'efficienza finanziaria della gestione tipica. Conferisce informazioni in merito alla liquidità generata dalla gestione caratteristica. Da mettere in correlazione con il fatturato. Clienti + Magazzino - Fornitori --> Capitale Circolante Operativo (CCNop) CCNop / Rv Incidenza del CCNop --> nella prassi si attribuisce un giudizio positivo a valori dell'indicatore inferiori al 25-30%

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Durata media crediti vs clienti	$\frac{((\text{Crediti vs clienti}/1+\%IVA)/\text{Ricavi di vendita}) * 360}{}$	Fornisce un'importante informazione sulle politiche commerciali attuate dall'impresa poiché esprime una misura delle dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti.
Durata media debiti verso fornitori	$\frac{((\text{Deb vs forn}/1+\%IVA)/\text{costo acquisto beni e servizi}) * 360}{}$	Esprime la velocità con cui vengono saldati i debiti verso fornitori. Minore è il numero fornito dall'indicatore, maggiore è la velocità di pagamento. Tale indice dipende anche dalle dilazioni concesse, da attività svolta e settore di riferimento.
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	Si tratta di un indice, che fa parte del set del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia il rendimento del capitale investito nell'azienda in termini di cassa generata.

Comune di Gavi  
Razionalizzazione periodica 2022 delle società partecipate al 31.12.2021  
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

**Presentazione**

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Gavi, si articola nei seguenti paragrafi:

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica .....	2
2. Società partecipate oggetto dell'analisi .....	3
3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica .....	4
3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie .....	5
3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie .....	8
3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie .....	9
4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica .....	14
5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica .....	17
6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato .....	18
Appendice normativa .....	20

## 1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

---

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento alle finalità di fondo, queste ultime sono da ravvisarsi in quanto espresso dal c. 2 dell'art. 1 del TUSP, ovvero: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Tutte le azioni, che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

Recepite le finalità di fondo, gli enti soci sono tenuti a riportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (***Funzionalità delle partecipazioni societarie***); l'art. 5 (i c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (***Convenienza delle partecipazioni societarie***); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (***Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie***).

Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

In tal senso muove anche la delibera n. 15/2021/FRG della Corte dei Conti Sezione Autonomie in cui i Magistrati hanno precisato che "Lo scopo dei piani di razionalizzazione è quello di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette), in base ad una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 Tusp), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico".

## 2. Società partecipate oggetto dell'analisi

---

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente *"a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"*; la definizione, pertanto, si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Al fine di perimetrare correttamente l'ambito oggettivo di analisi risultano di utile supporto gli indirizzi forniti nel tempo dalla Magistratura contabile. Tra gli stessi, per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, è opportuno richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti 122/2018 VSGO Emilia Romagna, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: *"Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato"*.

*Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere"*. Ulteriormente, in relazione alle società indirette, la Corte dei Conti Lombardia, nella delibera n. 99/2022/VSG, ha ricordato come si ravvisi controllo pubblico indiretto nel caso di società *"detenuta da una fondazione in controllo pubblico seppure congiunto"*.

Giova altresì richiamare la delibera n. 58/2020/VSG, in cui la Corte dei Conti Emilia Romagna ricorda che *"una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti"*

*parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata", e la delibera n. 110/2022/PRSE della Corte dei Conti Piemonte, dove i Magistrati hanno recentemente evidenziato come l'omissione dal processo di revisione di partecipazioni che dovrebbero invece farne parte (nel caso di specie società quotata e sue partecipazioni) "costituisce un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne inficia parzialmente la legittimità, non avendo l'Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute. Il tutto con elusione delle disposizioni del TUSP ... e con la potenziale esposizione a pregiudizio, attuale o futuro per gli equilibri finanziari dell'ente pubblico e per le casse erariali. Conseguentemente, potrebbe integrarsi, nei casi più gravi, una responsabilità amministrativa, anche di tipo omissivo ...".*

Nell'ambito dell'analisi condotta sulle partecipate dell'ente, si è quindi tenuto conto delle importanti indicazioni sopra richiamate. Sono in particolare state considerate controllate tutte le società qualificate come in house ovvero le altre realtà partecipate per cui si ravvisassero situazioni di controllo pubblico e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste partecipate.

Sempre in relazione all'ambito oggettivo di analisi risulta infine utile ricordare che:

- Le disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 non si applicano alle società a partecipazione pubblica che, ai sensi dell'art. 4 co. 6 del medesimo decreto, derivano dall'attuazione degli art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014 (Gruppi di azione locale).
- Per le società di cui all'art. 4, co. 8, del D.lgs. 175/2016 (ovvero società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e, in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche) le disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
- Per le sole società di cui all'art. 4, co. 7, del D.lgs. 175/2016, aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, co. 2, lett. e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016.
- Con riferimento alle società autorizzate alla gestione delle case da gioco, ai sensi del co. 12-sexies dell'art. 26 del D.lgs. 175/2016 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. a) ed e) del D.lgs. 175/2016.
- Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

### **3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica**

---

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

### **3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie**

---

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: *"Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.*

*E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.*

*Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.*

*Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che "nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito".*

.....

*La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento*

amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione".

Dal riscontro del richiamo giurisprudenziale riportato, emerge come la definizione di "stretta necessità" rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Rispetto al suddetto vincolo di scopo è più recentemente intervenuta la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 7/2022/VSG, ricordando che "... mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti "sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata".

Al riguardo, quindi, ... evidenziano come ... sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, ... sottolineando a tal proposito come la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che, "le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità". In merito all'esercizio di tale autonomia, infine, va evidenziato quanto già ribadito da questo Collegio secondo cui: "Sul punto resta inteso che l'esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i parametri di legalità segnati dal D.Lgs. n. 175 del 2016 ...". La medesima Sezione aveva già evidenziato, in passate pronunce, analoghi indirizzi; tra le stesse rileva la delibera n. 91/2021/PRSE in cui è stato sottolineato come, pur considerando l'autonomia e discrezionalità degli enti soci da contingentarsi all'interno dei parametri di legalità del TUSP, le ragioni del mantenimento di una partecipazione non possono limitarsi "solo ad una valutazione economica" in quanto è necessario venga fornita "adeguata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP (...) in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente".

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente socio, è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 e seg. dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- o produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- gestione di partecipazioni societarie di enti locali;
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale;
- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ulteriormente, a seguito dell'inserimento dell'art. 4-bis all'interno del D.lgs. 175/2016 ad opera dell'art. 25-bis, co. 1, D.L. 152/2021, rientrano tra le attività perseguibili quelle di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 218/2016, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La perimetrazione dettata dall'art. 4 del D.lgs. 175/2016 non trova applicazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- società elencate nell'allegato A del D.lgs. 175/2016;
- società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;

- società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del D.lgs. 502/1992;
- società che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- società escluse con DPCM o con provvedimenti di Presidenti di Regione e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 4 co. 9 del D.lgs. 175/2016.

### **3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie**

---

Gli enti locali sono tenuti ad intervenire (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) sulle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- o convenienza economica
- o sostenibilità finanziaria;
- o compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- o convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- o efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- o compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative.

Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la

convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio sono rappresentati da:

- c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, in cui si prevede quanto segue: "20. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";
- c. 2 art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in cui, con riferimento all'ipotesi di ricorrere all'in house providing, viene richiesto quanto segue: "2. *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*".

### **3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie**

---

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- o società che non svolgono alcuna delle attività ammesse;
- o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- o partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata

e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile riportare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018/VSG: *"Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*

*Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).*

*Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)".*

- Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018/VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia, ha sottolineato quanto segue: *"Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.*

*Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.*

*In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che "l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto*

(alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", indicando, come possibile metodologia attuativa ("anche") le "operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni"» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)". In materia si segnala anche la deliberazione 47/2021/GEST della Corte dei Conti Lazio che ha chiarito come "per la legittimità di scelte di razionalizzazione nei casi di "analogia o similarità" delle attività svolte da più enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, occorre individuare oggettivi elementi di analogia (...) per i quali la misura di razionalizzazione adottata dovrà, per essere legittima, essere idonea a superare la non consentita situazione di compresenza di soggetti che svolgono attività simili, muovendosi in ogni caso all'interno della più generale cornice normativa secondo cui le partecipazioni sono consentite solo se "strettamente necessarie" al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente pubblico socio".

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l'applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: "Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all'interno della macroclasse A "Valore della produzione" del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall'attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell'aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all'art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una "dimensione economica" minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall'attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi. La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all'interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell'attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti

eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato”.

Nel merito è intervenuta anche la Corte dei Conti Valle d'Aosta che, con deliberazione n. 6/2019/PAR, ha precisato che “Con riferimento alle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, occorre precisare che il perimetro della nozione di “fatturato” ... debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche”. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. ... il predetto orientamento trova pratica attuazione nelle summenzionate “Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti” le quali, al fine di consentire l'omogenea applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato, suddivise in differenti tipologie di attività riferite all'area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata ... nel modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, titolato “Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica”, il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata “Attività produttive di beni e servizi”, deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5). Nell'apposito riquadro della medesima sezione, rubricato “Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti”, dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio come sopra riportate.”

Più recentemente si è altresì pronunciata la Corte dei conti Toscana che, riepilogando brevemente la fattispecie, con deliberazione n. 69/2022/VSG ha confermato come “il fatturato - relativo alle attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci “A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “A5) Altri ricavi e proventi” e, qualora in quest'ultima siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento di revisione ordinaria occorrerà fornire anche un'adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione”.

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un'analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l'ente socio; in caso di riscontro positivo, si renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull'ente titolare dei servizi coinvolti.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di

gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Nel merito si segnala la deliberazione n. 17/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna in cui è stata sottolineata la necessità per l'ente locale di operare un'attenta analisi dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, così come prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f, D.lgs. 175/2016, in quanto fondamentale al fine di esaminare la situazione delle società, verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze e prevedere eventuali azioni di contenimento dei costi. In tal senso la Corte ha anche ribadito che il mancato rispetto di tale previsione preveda una specifica sanzione, come previsto dal comma 7 della medesima norma. Altresì si segnala la deliberazione n. 131/2021/VSGO con cui la medesima Corte ha sottolineato che *"per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp"* è necessario porre in essere *"un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio"*, che deve anche *"considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento"*.

- **Aggregazione con altre società:** questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

#### 4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

---

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

La mancata adozione delle misure di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno

eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto la sospensione del regime sanzionatorio correlato alla mancata applicazione delle misure di razionalizzazione previste dal piano di revisione straordinaria nel caso di società che dimostrino di aver conseguito risultati economici positivi negli esercizi pregressi, attraverso l'introduzione del c. 5bis nell'ambito dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016:

*"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (disposizioni che prevedono l'obbligo di alienazione – e relative sanzioni in caso di mancata attuazione - delle partecipazioni non più sostenibili a seguito della revisione straordinaria, ndr) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."*

Ulteriormente, con il co. 3-bis dell'art. 16 del D.L. 73/2021, nell'ambito dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 è stato introdotto il co. 5-ter che ha previsto l'estensione, a tutto il 2022, della sospensione operata dal co- 5-bis per quelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Nel merito della sospensione contenuta al co. 5-bis dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016, ma con assunzioni estensibili per analogia anche al co. 5-ter, si sono espresse alcune Sezioni territoriali della Corte dei Conti. Nel merito, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, con deliberazione n. 7/2019 PAR ha evidenziato come la citata deroga trovi applicazione solo per le alienazioni definite nel piano di ricognizione straordinaria; in particolare i Magistrati ricordando che *"...Per effetto della disciplina introdotta dal comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, la pubblica amministrazione che, in adempimento all'obbligo previsto dal citato art. 24, avrebbe dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbia ancora concluso la procedura di alienazione – o laddove questa abbia avuto esito negativo – è autorizzata, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a non procedere all'alienazione, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 24. ..."*, ritengono che *"... L' "autorizzazione" concessa dal legislatore all'amministrazione di non procedere all'alienazione delle partecipazioni è riferita, a giudizio del collegio, alla sola ricognizione straordinaria ... il termine "ricognizione" individuato dal legislatore come dies a quo del triennio utilizzato per il calcolo dell'utile d'esercizio non può che essere riferito alla sola ricognizione straordinaria. A supporto di tale interpretazione intervengono, da un lato, l'utilizzo del termine "ricognizione" solo nell'articolo 24 e non anche nell'articolo 20, laddove figurano le locuzioni "piano di riassetto" e "piano di razionalizzazione", e, dall'altro, la collocazione sistematica del comma 5bis all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria.*

*In sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5bis esonera l'amministrazione pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane, infatti, la necessità di sottoporre tali partecipazioni*

*alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del TUSP, nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto non si realizza un automatismo tra la proroga introdotta dal comma 5bis e la facoltà concessa all'amministrazione.*

*La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche costituisce la base per quella periodica cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, e i criteri di razionalizzazione indicati nel TUSP sono i medesimi. ... Una manifestazione ulteriore della richiamata consequenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del TUSP è rappresentata dai meccanismi sanzionatori previsti in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 (il piano di razionalizzazione e la relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo), che sono più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7) e che continueranno a trovare applicazione anche nel triennio 2019-2021, non operando la sospensione disposta dal comma 5bis dell'art. 24."*

Tale indirizzo è stato ripreso dalla deliberazione n. 58/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna che ha sottolineato come la sospensione fino al 31/12/2021 *"dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'art. 24, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione"* concerne esclusivamente la revisione straordinaria.

Ulteriormente, la Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n. 94/2021/PAR, ha sottolineato che *"allo scadere del termine del 31 dicembre 2021, tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell'art. 24 d.lgs. 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"*, rimanendo tuttavia riconosciuto il potere di alienazione delle quote.

I principi contenuti nelle suddette delibere si ritengono estensibili, per analogia, anche alla deroga contenuta al co. 5-ter dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica socia, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione socia competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: *"2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione."*

## 5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

---

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP. Nel merito, la Corte dei Conti ha più volte ricordato che è necessario procedere a tale duplice invio in quanto trattasi di due adempimenti distinti ai quali è obbligatorio assolvere; la mera trasmissione al MEF non esaurisce l'onere in capo agli enti preposti alla ricognizione, né esonera dalla trasmissione alla Corte dei Conti come richiesto dalla normativa del TUSP (tra le altre, Corte dei Conti Marche - deliberazioni n. 35-88-89-90/2022/VSG, Corte dei Conti Lazio - deliberazione n. 51/2021/PRSE e Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - deliberazione n. 22/2018/INPR). Ulteriormente, è utile evidenziare come *“La trasmissione dei piani operativi e delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul “Gruppo ente territoriale”. Tali compiti si inseriscono nel più ampio ventaglio di funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla magistratura contabile dal TUSP, alla stregua del quale devono essere comunicate a quest’ultima le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci”* (Corte dei Conti Toscana - Delibera n. 69/2022/VSG).

Meno immediata è invece l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *“L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

*Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare”.* Tale

indicazione è stata altresì confermata dal Dipartimento del Tesoro negli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* pubblicati in data 20 novembre 2019 e nelle relative schede di rilevazione periodica, in ultimo pubblicate l’8 novembre 2022.

## **6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato**

---

Rispetto al modello di provvedimento adottato per l’analisi e l’individuazione delle misure di razionalizzazione, si rende necessario evidenziare che l’ente ha preliminarmente considerato quanto intervenuto negli scorsi esercizi; per quanto riguarda la revisione straordinaria delle partecipate, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva proposto specifico modello di riferimento attraverso la deliberazione n. 19/2017; relativamente al primo piano di revisione periodica delle partecipate, da adottarsi entro il 31 dicembre 2018, sono stati proposti due modelli di riferimento: il primo formulato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, nell’ambito delle *“Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche”* pubblicate il 23 novembre 2018, e successivamente aggiornato il 20 novembre 2019 con il documento *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”*; il secondo modello è stato invece proposto con Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018; tali modelli presentano supporti diversi per la raccolta della medesima tipologia di informazioni. Rispetto alla potenziale sovrapposibilità degli strumenti approntati da autorevoli organismi di vigilanza e controllo esterni, è utile richiamare quanto specificato dalla Deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta: *“L’adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come bene specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR, persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare, pertanto, evidente che, ancorché “suggerito” e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello “standard” di atto di ricognizione all’uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l’attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.*

*Dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all’assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all’ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde).”*

Premesso che il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, e tenuto conto delle indicazioni emerse nell’orientamento sopra richiamato, il Comune di

Gavi ha ritenuto opportuno adottare il modello di analisi proposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Poiché alla data di conduzione dell'analisi delle partecipate non erano presenti indicazioni aggiornate, è stato preso a riferimento, con specifici adeguamenti, il modello proposto dalla suddetta Sezione per il Piano di razionalizzazione periodica 2018 integrandolo con specifiche previsioni formulate nei moduli forniti dalle Linee guida del MEF del 20 novembre 2019 e nella scheda per la raccolta delle informazioni sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dall'8 novembre 2022.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest'ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è articolato secondo il seguente indice:

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
  - 02.01. *Ricognizione delle società a partecipazione diretta*
  - 02.02. *Ricognizione delle società a partecipazione indiretta*
  - 02.03. *Grafico delle relazioni tra partecipazioni*
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
  - 03.01. *\* Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
  - 03.02. *\* Condizioni art. 20 co. 2*
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
  - 05.01. *\*\*Contenimento costi*
  - 05.02. *\*\*Cessione/Alienazione quote*
  - 05.03. *\*\*Liquidazione*
  - 05.04. *\*\*Fusione/Incorporazione*
  - 05.05. *Riepilogo*

*\* sezione predisposta per ogni singola società partecipata*

*\*\* scheda predisposta eventualmente per ogni azione definita riconducibile alla categoria*

## Appendice normativa

---

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. Lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione straordinaria.

### Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.

### Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

.....

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La

suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

### Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

### Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle

province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

#### Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

#### Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo

17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

#### Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata

mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

#### Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono

compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

#### Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

#### Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

*12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.*

*12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.*





**ALLEGATO C**

**COMUNE DI GAVI**

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 DEGLI ORGANISMI  
PARTECIPATI AL 31.12.2021  
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

## **INDICE**

- 01.        SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02.        RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
  - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
  - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
  - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03.        REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
  - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)\*
  - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2\*
- 04.        MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05.        AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
  - 05.01. Contenimento costi\*\*
  - 05.02. Cessione/Alienazione quote\*\*
  - 05.03. Liquidazione\*\*
  - 05.04. Fusione/Incorporazione\*\*
  - 05.05. Riepilogo
- 06.        ELENCO MOTIVAZIONI**

\* scheda predisposta per ogni società

\*\* scheda predisposta eventualmente per ogni nuova azione definita, riconducibile alla categoria

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI GAVI AL 31.12.2021  
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

**01. SCHEDA ANAGRAFICA**

Tipologia Ente: **Comune**

Denominazione Ente: **PIEMONTE**

Codice fiscale dell'Ente: **00367950060**

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2020 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2021 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

**02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Data di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo art. 2359 c.c.	Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello stato di fatturato	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Dir_1	01753480068	GAL Giarolo Leader S.r.l.	03/07/1997	Plazza Risorgimento, 3 15060 Stazzano (AL)	Attiva		6,27%	54,20%	Cod. ATECO 82.99.99 - Categoria altri servizi di sostegno alle imprese nca Cod. ATECO 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa-gestionale e pianificazione aziendale	Valorizzazione del territorio e sviluppo locale	NO	nessuno	NO	NO	NO	
Dir_2	02021740069	Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - SKI S.p.a.	23/12/2003	Strada Vecchia per Bosco Marengo - 15067 Novi Ligure (AL)	Attiva		2,15%	0,00%	Cod. ATECO 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi Cod. ATECO 38.32.30 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse	Gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti solidi sia urbani che speciali	NO	controllo analogo congiunto	SI	NO	NO	
Dir_3	02103850067	ECONET S.r.l.	15/12/2005	Plazza Levi, 12 - 15011 Acqui Terme (AL)	Attiva		1,19%	0,00%	Cod. ATECO 38.11.00 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi	Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene ambientale	NO	controllo analogo congiunto	SI	NO	NO	
Dir_4	96029620067	Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l. - Alexala S.c.a.r.l.	30/09/1997 (consorzio) 25/10/2018 (trasformazione in società)	Plazza della Libertà, 43 - 15121 Alessandria (AL)	Attiva		0,4132%	n.d.	Cod. ATECO 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio Cod. ATECO 70.11.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione	Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale	NO	nessuno	NO	NO	NO	


**02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Data di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione per società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo art. 2359 c.c.	Tipo di controllo TUSP	Società in houses	Previdenze nello statuto di limiti sul fatturato	Quantità (a) in base di d.lgs. n. 175/2016)
		- non sussiste la Partecipazione -															

**02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

**Indicare se la società:**

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- in tal caso specificare il riferimento normativo*
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione*
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione*
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

**Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

GAL Giarolo Leader S.r.l., in funzione di Gruppo di Azione Locale (GAL), ha per oggetto la promozione di interventi a sostegno e sviluppo del territorio e delle attività locali e la gestione dei finanziamenti destinati dalla CEE e dai Ministeri competenti allo sviluppo ed al potenziamento delle attività territoriali agricole, agroindustriali, turistiche e culturali, artigianali, con particolare attenzione alla difesa della qualità e alla possibilità del ripristino della qualità della vita in presenza di danni ecologici. Tutto ciò al fine di incrementare l'occupazione e rendere produttive e competitive quelle attività tradizionali che, a causa della scarsità di mezzi e di informazione, hanno subito un processo di stasi rispetto alle medesime attività in altre aree Europee. La società è uno dei 14 GAL finanziati attraverso la Misura 19 "Sviluppo locale partecipativo - LEADER" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte e gestisce il Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Da Libarna a Coppi: una terra sempre in corsa", approvato in via definitiva dalla Regione Piemonte in data 27.10.2016, che permette di agevolare investimenti sul territorio nei seguenti ambiti:

- turismo sostenibile;
- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali;
- valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.

**Indicare altresì se:**

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività
- in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:*
- MEF (direttiva 9 settembre 2019)  ENAC
- ARERA  AGCOM
- ART
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

**Progressivo società partecipata:**

**Denominazione società partecipata:**

**Tipo partecipazione:**

**Attività svolta:**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	2,00
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	5.722,00
2020	7.744,00
2019	20.527,00
2018	4.421,00
2017	2.926,00
2016	167,00
2015	349,00
2014	-4.112,00

Importi in euro

Costo del personale	47.669,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00
Compensi incarico di revisione legale	0,00

Importi in euro

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2021	106.968,00
2020	108.287,00
2019	108.352,00
2018	108.366,00
2017	1.986,00
2016	22.484,00
2015	1,00
<b>FATTURATO MEDIO 2019-2021</b>	<b>107.869,00</b>

**Provvedimento di revisione straordinaria:**

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:**

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del D.Lgs.175/2016, la società non risulta soggetta alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016; in tal senso non rileva la suddetta verifica delle condizioni ai fini del mantenimento della partecipazione

**Azioni da intraprendere:**

**Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione**

la società non rientra nell'ambito soggettivo di analisi dell'art. 20, co. 2. del D.lgs. 175/2016; pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà anche conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

**Indicare se la società:**

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)  
 in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)  
 in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)  
 in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

**Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs.n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

S.R.T. S.p.a. ha per oggetto servizi di interesse generale, occupandosi della gestione delle attività di recupero, trattamento, e smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 181 e 182 del D.Lgs. n. 152/2006, ed ha la proprietà e la gestione del sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, al servizio dei Comuni e delle Comunità Montane associate, consistente in:  
 - due discariche per rifiuti non pericolosi in Novi Ligure e Tortona,  
 - due piattaforme di valorizzazione dei rifiuti e dei residui speciali in Novi Ligure e Tortona,  
 - due impianti di selezione meccanica RSU indifferenziato nelle discariche di Novi Ligure e Tortona e un impianto di stabilizzazione della frazione organica proveniente dalla selezione meccanica nella discarica di Tortona.  
 La società si propone altresì tutte le attività funzionalmente connesse con il servizio suddetto quali ad esempio lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti, anche per conto terzi, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi di ogni altro servizio in materia di difesa dell'ambiente e salvaguardia del territorio, la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento il trasporto e la distribuzione di energia e/o calore e la relativa utilizzazione e commercializzazione.  
 Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

**Indicare altresì se:**

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività  
 in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:  
 MEF (direttiva 9 settembre 2019)  ENAC  
 ARERA  AGCOM  
 ART
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

**Progressivo società partecipata:**

**Denominazione società partecipata:**

**Tipo partecipazione:**

**Attività svolta:**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	43,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

*Importi in euro*

Costo del personale	2.445.866,00
Compensi amministratori	39.984,00
Compensi componenti organo di controllo	27.378,00
Compensi incarico di revisione legale	10.100,00

di cui € 2.100 per altri servizi oltre la revisione legale

*Importi in euro*

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	760.669,00
2020	6.324,00
2019	18.488,00
2018	249.381,00
2017	7.962,00
2016	190.814,00
2015	110.782,00
2014	105.475,00
2013	138.685,00

*Importi in euro*

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2021	19.332.138,00	109.301,00
2020	18.925.866,00	90.310,00
2019	19.340.582,00	90.290,00
2018	22.611.938,00	99.442,00
2017	20.810.835,00	111.279,00
2016	21.397.777,00	104.296,00
2015	21.751.382,00	92.023,00
<b>FATTURATO MEDIO 2019-2021</b>	<b>19.199.528,67</b>	

**Provvedimento di revisione straordinaria:**

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:**

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

**Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione**

Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

**Progressivo società partecipata:**

**Denominazione società partecipata:**

**Tipo partecipazione:**

**Attività svolta:**

**Indicare se la società:**

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)   
*in tal caso specificare il riferimento normativo*
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)   
*in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione*
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)   
*in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione*
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

**Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Econet S.r.l. opera nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti e dell'igiene ambientale ed è titolare di affidamento in house providing del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e riscossione della tariffa relativa al servizio integrato nei Comuni facenti parte dell'Area Omogenea n.1 del Bacino territoriale Acquese ed Ovadese, a seguito di contratto, sottoscritto in data 30/06/2016, tra la società ed il Consorzio di Bacino di Novi Ligure (CSR), avente scadenza il 09/06/2036. La società erogava in precedenza il servizio al comune di Gavi, successivamente passato alla società Gestione Ambiente a seguito di riorganizzazione degli ambiti territoriali; la stessa svolge il servizio di interesse generale in accordo con l'organizzazione dell'ambito della Regione Piemonte. Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

**Indicare altresì se :**

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività   
*in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:*

<input type="checkbox"/> MEF (direttiva 9 settembre 2019)	<input type="checkbox"/> ENAC
<input type="checkbox"/> ARERA	<input type="checkbox"/> AGCOM
<input type="checkbox"/> ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

**Progressivo società partecipata:**

**Denominazione società partecipata:**

**Tipo partecipazione:**

**Attività svolta:**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	119,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	Collegio sindacale

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

*Importi in euro*

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	16.076,00
2020	78.934,00
2019	19.069,00
2018	46.230,00
2017	434.392,00
2016	694.521,00
2015	595.211,00
2014	521.473,00
2013	610.854,00

*Importi in euro*

Costo del personale	5.454.062,00
Compensi amministratori	27.000,00
Compensi componenti organo di controllo	20.631,00
Compensi incarico di revisione legale	

*Importi in euro*

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)			contributi in conto esercizio
2021	13.076.365,00		0,00
2020	12.540.034,00		29.829,00
2019	11.828.969,00		0,00
2018	6.619.892,00		40.291,00
2017	6.447.174,00		0,00
2016	7.046.201,00		0,00
2015	7.146.680,00		15.937,00
<b>FATTURATO MEDIO 2019-2021</b>	<b>12.481.789,33</b>		

**Provvedimento di revisione straordinaria:**

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:**

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

**Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione**

Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

**Indicare se la società:**

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- in tal caso specificare il riferimento normativo*
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione*
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione*
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

**Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorso 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica S.c.a.r.l., siglabile in ALEXALA S.c.a.r.l., si occupa dell'organizzazione nell'ambito turistico della provincia di Alessandria dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

**Indicare altresì se :**

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività
- in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:*
- MEF (direttiva 9 settembre 2019)  ENAC
- ARERA  AGCOM
- ART
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	8,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	Collegio sindacale

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Costo del personale	278.371,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	9.751,00
Compensi incarico di revisione legale	

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	4.539,00
2020	16.293,00
2019	13.845,00
2018	2.952,00
2017	1.066,00 *
2016	3.042,00 *
2015	2.955,00 *
2014	4.236,00 *
2013	2.752,00 *

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2021	777.027,00	0,00
2020	692.252,00	384,00
2019	683.348,00	0,00
2018	393.727,00	0,00
2017	379.402,00	688,00 *
2016	453.414,00	644,00 *
2015	502.592,00	2.996,00 *
<b>FATTURATO MEDIO 2019-2021</b>	<b>717.542,33</b>	

\* trattasi di dati riferiti al Consorzio ALEXALA

**Provvedimento di revisione straordinaria:**

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:**

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) che comporterebbero l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

**Mantenimento con azioni di razionalizzazione**

In relazione al precedente indirizzo di fusione, si conferma come Alexala S.c.a.r.l. abbia intrapreso una serie di incontri e contatti con l'ATL Langhe Monferrato Roero, dai quali è emersa massima disponibilità a collaborare, senza però che vi siano attualmente i presupposti per una fusione. Nonostante ciò, risultano in fase di realizzazione iniziative ed azioni con Enti locali e enti privati volte al raggiungimento degli obiettivi richiesti, nonché processi di acquisizione di nuovi soci. In tal senso, nel corso del 2022, è stato approvato il protocollo di intesa per il coordinamento e la razionalizzazione delle linee di intervento in materia di beni e attività culturali e turistiche sul territorio della provincia di Alessandria per il Triennio 2021 - 2023 e si è attivato un tavolo con i Comuni centrozona in cui è emersa la volontà comune di intraprendere un percorso condiviso per l'istituzione e la ripartizione dell'imposta di soggiorno.

L'Amministrazione monitorerà l'evoluzione delle suddette iniziative, verificando, di concerto con gli altri soci, l'eventuale necessità di ulteriori azioni di razionalizzazione, dandone conto nella prossima relazione ex art. 20, co. 4 del D.lgs. 175/2016. L'Amministrazione continuerà altresì ad esercitare un attento presidio circa l'andamento economico-patrimoniale della società partecipata, tenendo conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Dir_1	GAL Giarolo Leader S.r.l.	Diretta	Valorizzazione del territorio e sviluppo locale	6,27%	<b>Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione</b> Ai sensi dell'art. 26, co. 6-bis, del D.Lgs.175/2016, la società GAL Giarolo Leader S.r.l. non risulta soggetta alla verifica delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2. del D.Lgs. 175/2016; l'ente manterrà tuttavia un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere di condizioni di sostenibilità della partecipazione. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.
Dir_2	Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - SRT S.p.a.	Diretta	Gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti solidi sia urbani che speciali	2,15%	<b>Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione</b> La società SRT S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Pur in assenza di tali condizioni, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.
Dir_3	ECONET S.r.l.	Diretta	Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene ambientale	1,19%	<b>Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione</b> La società ECONET S.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Pur in assenza di tali condizioni, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)	Note
Mantenimento con azioni di razionalizzazione	Dir_4	Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l. - Alexala S.c.a.r.l.	0,4132%	n.d.	n.d.	In relazione al precedente indirizzo di fusione, si conferma come Alexala S.c.a.r.l. abbia intrapreso una serie di incontri e contatti con l'ATL Langhe Monferrato Roero, dai quali è emersa massima disponibilità a collaborare, senza però che vi siano attualmente i presupposti per una fusione. Nonostante ciò, risultano in fase di realizzazione iniziative ed azioni con Enti locali e enti privati volte al raggiungimento degli obiettivi richiesti, nonché processi di acquisizione di nuovi soci. In tal senso, nel corso del 2022, è stato approvato il protocollo di intesa per il coordinamento e la razionalizzazione delle linee di intervento in materia di beni e attività culturali e turistiche sul territorio della provincia di Alessandria per il Triennio 2021 - 2023 e si è attivato un tavolo con i Comuni centrozona in cui è emersa la volontà comune di intraprendere un percorso condiviso per l'istituzione e la ripartizione dell'imposta di soggiorno. L'Amministrazione monitorerà l'evoluzione delle suddette iniziative, verificando, di concerto con gli altri soci, l'eventuale necessità di ulteriori azioni di razionalizzazione, dandone conto nella prossima relazione ex art. 20, co. 4 del D.lgs. 175/2016. L'Amministrazione continuerà altresì ad esercitare un attento presidio circa l'andamento economico-patrimoniale della società partecipata, tenendo conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.

COMUNE DI GAVI  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE  
DAL COMUNE DI GAVI ALLA DATA DEL 31.12.2021, EX ART. 20 D.LGS  
175/2016.**

---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 17/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Originale f.to Rag. Franco Sala)

---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 17/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Originale f.to Rag. Franco Sala)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
all'originale f.to Carlo Massa

IL SEGRETARIO COMUNALE  
all'originale f.to Stefano Valerii

---

Ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune dal 20 GEN. 2023 per quindici giorni consecutivi.

Gavi, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
all'originale f.to Stefano Valerii

---

E' copia in carta libera ad uso amministrativo

Gavi, 20 GEN. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

---

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267,

in data 21 DIC. 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_